

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.02.2018 AL SIG. PAOLO POLZOTTO SEGUITO GARA ITAL-LENTI AC BELLUNO/CALVI NOALE DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ital-Lenti A.C. Belluno 1905 di Belluno riduce la sanzione dell'inibizione nei termini del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING FULGOR/TURRIS CALCIO A.S.D. DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Fulgor di Zaponeta (Foggia) annulla la sanzione inflitta. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI COSTANZO CUONO SEGUITO GARA FRATTESE S.R.L./CALCIO POMIGLIANO DEL 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S. MATELICA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGRASSI ANDREA SEGUITO GARA MATELICA CALCIO /SAN MARINO CALCIO DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Matelica Calcio A.S.D. di Matelica (Macerata) ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD STONE FIVE FASANO/CITTÀ DI FALCONARA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell'8.05.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Stone Five Fasano di Fasano (Brindisi) annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA VIS PESARO 1898 A.R.L./CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vis Pesaro 1898 di Pesaro.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL S.S.D. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/MANTOVA DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Mantova di Mantova annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'11 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini